



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Golf

Il regolamento sanitario della Federazione Italiana Golf (FIG) disciplina le esigenze specifiche del Settore Sanitario Federale nel rispetto delle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché delle normative e delle disposizioni del CIO, della Federazione Internazionale e del CONI, ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art. 1 Struttura.

Il Settore Sanitario Federale della FIG è costituito da:

- Commissione Medica Federale
- il Medico Federale e Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
- i Medici Fiduciari;
- i Medici Sociali;
- il Personale Parasanitario.

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale devono essere tesserati alla Federazione, non devono essere stati soggetti a provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Discipline Sportive Associate o aver subito sanzioni disciplinari per fatti di doping.

Art. 2 Commissione Medica Federale

La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale su proposta del Medico Federale, è composta dal medico federale che ne ricopre la carica di Presidente, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI, e da un numero di tre membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport. La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.



La Commissione Medica Federale:

- coordina l'attività del Settore;
- predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela dello stato di salute dei tesserati
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore dei tesserati, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping a favore dei tesserati;
 - propone e collabora in interventi di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
 - individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;

Art. 3 Medico Federale e Medici Addetti alle Squadre Nazionali

Il *Medico Federale* è nominato dal Consiglio Federale tra i medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico e può essere riconfermato. Il Medico Federale decade automaticamente in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Medico Federale svolge i seguenti compiti:

- è il Presidente della Commissione Medica Federale
- dispone e verifica gli interventi sanitari a favore degli atleti di interesse nazionale;
- programma le valutazioni mediche intese ad ottenere il certificato di idoneità e verifica i risultati delle valutazioni negli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela dello stato di salute degli atleti di interesse nazionale;
- partecipa alle riunioni delle Commissioni Tecniche Federali, ove richiesto, in relazione a problematiche pertinenti;



- fornisce al Consiglio Federale consulenza su tematiche cliniche e biologiche inerenti gli atleti di interesse nazionale, e/o su possibili problematiche antidoping;
- propone e collabora alla realizzazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli atleti di interesse nazionale nelle materie biologiche e fisiologiche inerenti la disciplina del golf;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina del golf;
- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne nazionali ed internazionali sulle tematiche medico-sportive;
- organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali ove sia necessario, in particolare in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute relative alla disciplina del golf.

Il Medico Federale può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti, scelti in base alla competenza specifica nelle discipline biologiche e mediche in esame.

Il Medico Federale riceve quesiti e, sentito ove necessario il parere degli esperti, indica la risoluzione relativamente ai casi di interesse medico che abbiano impatto sulle norme regolamentali.

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale.;

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:

- effettuano attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.



Art. 4 Medici Fiduciari

Per una migliore organizzazione del Servizio Sanitario Federale, il Comitato Regionale su proposta del Medico Federale, nomina il Medico Fiduciario Regionale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport ed iscritti alla FMSI in qualità di socio ordinario, il cui mandato dura 4 anni.

Il Medico Fiduciario Regionale:

- fornisce informazione e supporto a società ed atleti residenti o operanti nella propria Regione;
- organizza l'assistenza sanitaria in Regione;
- tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione e coordina i Medici Sociali ed il personale parasanitario disponibile in Regione;
- partecipa, ove richiesto, alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
- si correla con il Medico Federale per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 5 Medici Sociali

Sono Medici Sociali i medici scelti tra gli specialisti in Medicina dello Sport ed iscritti alla FMSI in qualità di socio ordinario, responsabili del settore sanitario delle Società Sportive affiliate alla FIG.

Il Medico Sociale:

- rispetta gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti;
- vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Art. 6 Settore Parasanitario

Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).



Essi sono proposti rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal Medico Regionale per le attività del Comitato Regionale, dal Medico Societario per le attività societarie.

Art. 7 Obblighi e disposizioni

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono essere tesserati alla Federazione nei ruoli di competenza;
- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- sono tenuti a rispettare lo Statuto ed il Regolamento Federale;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Art. 8 Adempimenti dei tesserati.

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza della normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità.

Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, l'età di inizio della pratica agonistica del golf è fissata a 8 anni. L'età di inizio della pratica sportiva ludico-addestrativa è fissata a 6 anni.

Per gli atleti professionisti si applicano, in ogni caso, le norme stabilite nel regolamento professionisti circa l'età di accesso alle varie categorie.

Art. 9 – tesserati non professionisti

Sono tenuti a sottoporsi alla visita medico-sportiva di accertamento alla pratica sportiva agonistica per l'idoneità specifica al gioco del golf, i tesserati non professionisti che hanno raggiunto gli otto anni di età e appartengono alle seguenti categorie:

- Giocatori di Interesse Nazionale;
- Giocatori di Interesse Federale;



- Brevetti Giovanili.
- Brevetti

Altresì, sono tenuti all'obbligo di certificazione sanitaria per la pratica sportivo agonistica gli iscritti a gare e/o campionati presenti nel Calendario Nazionale dell'attività dilettantistica, come di seguito riportati:

- Campionati Internazionali;
- Campionati Nazionali;
- Campionati Regionali;
- Tornei a Squadre;
- Gare Internazionali;
- Gare Nazionali 72/54, 54/54, 36/36;
- Trofei Giovanili Federali;
- Gare Giovanili;
- Gare che prevedano 36 o più buche in una giornata, anche se non inserite nel Calendario Nazionale dell'attività dilettantistica pubblicato sul sito federale.

Tutti i tesserati che non rientrano nelle categorie di cui al precedente comma sono considerati non agonisti e pertanto non sono tenuti all'obbligo di certificazione sanitaria. Si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell'avvio all'attività sportiva.

Art. 10 – Modalità di accertamento

Per i tesserati di cui al comma 1 del precedente articolo sono previsti i seguenti accertamenti obbligatori:

- visita clinica generale;
- esame completo urine;
- E.C.G. a riposo.

A giudizio del medico esaminatore possono essere richiesti, su sospetto clinico, altri accertamenti diagnostici. Il certificato di idoneità specifica ha validità due anni e deve essere rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport.



Art. 11 . Professionisti

Sono tenuti a rispettare la normativa disciplinata dall'art. 7 della L. 23/3/81 n. 91 e dal successivo Decreto del Ministro della Sanità 13 Marzo 1995 recante “Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti ”. Tutti i professionisti che intendano partecipare all'attività agonistica di rilevanza federale (open internazionali, nazionali, regionali, gare di circolo, pro-am o qualunque evento inserito nel calendario federale a qualunque titolo) devono essere in possesso della certificazione sanitaria come di seguito indicato:

- certificato di idoneità specifica all'attività agonistica che deve essere rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport con cadenza biennale.

- *scheda sanitaria personale* che dovrà essere redatta da un medico di fiducia del professionista,

scelto tra i medici specialisti in Medicina dello Sport e dovrà essere *aggiornata con periodicità semestrale*.

La valutazione deve includere necessariamente (come previsto nella sezione II dell'allegato 'E'):

- *visita medica generale* con raccolta dell'anamnesi (in caso di riferimenti anamnestici che indichino un possibile rischio per malattie a trasmissione attraverso il sangue, il medico è tenuto ad illustrare all'atleta l'opportunità di sottoporsi ad esame per la ricerca di anticorpi HIV ed ad indicare le strutture sanitarie autorizzate);

- *esame obiettivo generale*, comprendente obbligatoriamente misure antropometriche essenziali (peso e statura), dati inerenti l'esame clinico generale e segmentale dei vari organi ed apparati con particolare riguardo all'integrità dell'apparato cardiovascolare, respiratorio e locomotore, dati inerenti il visus e l'udito;

- *ECG a riposo e da sforzo*

- *spirografia*

- *esami di laboratorio*: emocromo con formula, glicemia, azotemia, VES, esame completo delle urine.

Gli esami suddetti devono essere ripetuti con cadenza annuale.

I professionisti che non partecipino ad attività agonistica federale come sopra descritta dovranno comunque effettuare la visita medica generale secondo il protocollo di cui alla Sez. I



dell'Allegato 'E' del citato Decreto ed ottenere un certificato di idoneità generica attestante lo stato di buona salute con cadenza annuale. Anche per i suddetti professionisti vige l'obbligo della *scheda sanitaria* che va *aggiornata con periodicità almeno semestrale*.

La loro valutazione deve includere necessariamente:

- *visita medica generale* con raccolta dell'anamnesi (in caso di riferimenti anamnestici che indichino un possibile rischio per malattie a trasmissione attraverso il sangue, il medico è tenuto ad illustrare all'atleta l'opportunità di sottoporsi ad esame per la ricerca di anticorpi HIV ed ad indicare le strutture sanitarie autorizzate);

- *esame obiettivo generale*, comprendente obbligatoriamente misure antropometriche essenziali (peso e statura), dati inerenti l'esame clinico generale e segmentale dei vari organi ed apparati con particolare riguardo all'integrità dell'apparato cardiovascolare, respiratorio e locomotore, dati inerenti il visus e l'udito;

Tutti i professionisti dovranno far pervenire copia del certificato medico alla propria Associazione o Circolo di appartenenza.

Art. 12 Atleti Federali di Interesse Nazionale

Gli atleti designati dalla FIG di interesse nazionale vengono periodicamente inviati presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI per essere sottoposti ad una valutazione completa del loro stato di salute, anche al fine di acquisire la certificazione di idoneità.

Art. 13 Certificazione

L'esito positivo degli accertamenti previsti nel precedente articolo è condizione indispensabile per il rilascio e il rinnovo della qualifica di atleta probabile nazionale, nonché per il rilascio e l'aggiornamento della scheda d'idoneità dei professionisti.

I dilettanti sono tenuti a depositare il certificato medico presso il proprio circolo di appartenenza. I professionisti sono tenuti a depositare il loro certificato medico presso l'Associazione o il Circolo di appartenenza.

Il Presidente della Società sportiva presa visione dei certificati medici, attesta all'atto del tesseramento che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, che la relativa certificazione è conservata presso la Società e si fa garante dell'aggiornamento del relativo



data-base nel server centrale della Federazione.

Art. 14 Tutela Sanitaria delle Gare Nazionali ed Internazionali

In occasione dei Campionati Nazionali e di quelli Internazionali che si svolgono in Italia si fa obbligo al Comitato Organizzatore di provvedere alla organizzazione di un servizio sanitario che comprenda ambulanza e medico. Tale servizio resterà in funzione nei giorni di svolgimento dei Campionati e nelle circostanze ove sia prescritto.

Art. 15. Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI riunitasi il 19 gennaio 2021.